



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Servizio Tutela dell'Aria dall'Inquinamento

Proposta nr. 44 del 19/04/2010 -
Determinazione nr. 949 del 20/04/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da un impianto di combustione alimentato ad olio combustibile esistente.

Società **ZETA BI SNC DI ZANCHETTA MARIO & C.** impianto sito in via Villalta n. 27, Azzano Decimo (PN).

PREMESSA

1.Fatto

La Società **ZETA BI SNC DI ZANCHETTA MARIO & C.** con sede legale e operativa in via Villalta n. 27, in comune di Azzano Decimo ha presentato alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera datata 26.10.07 provenienti dalle emissioni di un impianto termico civile esistente nello stabilimento sopra citato.

La Società svolge l'attività di lavorazione conto terzi di semilavorati ed oggettistica per l'industria del mobile.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende proseguire nell'esercizio di un impianto di combustione con potenzialità termica nominale di 1,284 MW, funzionante a olio combustibile, da utilizzarsi per il riscaldamento della fabbrica che dà luogo all'emissione E5.

La domanda è pervenuta in data 30.10.07 ed è stata assunta al prot. n. 70219 del 30.10.07. E' stato comunicato l'avvio del procedimento e la contestuale indizione con nota prot. n. 17170 del 22.02.10.

In data 09.04.2010 si è tenuta la conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato la Provincia e il Comune di Azzano Decimo.

La Società **ZETA BI SNC DI ZANCHETTA MARIO & C.** è in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con decreto del Direttore del servizio Tutela da inquinamento Atmosferico, Acustico e Ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1840 del 25.08.05.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- a) relazione tecnica sull'attività produttiva e sulle emissioni prodotte;
- b) carta tecnica regionale CTR in scala 1:2000;
- c) stralcio del PRG Comunale con legenda;
- d) planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di emissione autorizzati e da autorizzare.

3. Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
2. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport” (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
3. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
4. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
5. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
6. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108).
7. il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 107, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 2 del 05.01.09, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Tutela Ambientale.

4. Motivazione

La decisione si fonda:

- a) sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Tutela dell'Aria dall'Inquinamento della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 19.03.10. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che l'emissione indicata come **E5 (impianto termico civile ad olio combustibile)** dell'impianto proposto, per la natura dell'attività svolta e la quantità e qualità delle materie prime utilizzate sia compatibile con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti.
- b) sul parere favorevole espresso dal Comune di Azzano Decimo in sede di conferenza dei servizi, tenutasi in data 09.04.10.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. Decisione

Di autorizzare la Società **ZETA BI SNC DI ZANCHETTA MARIO & C.**, con sede legale e operativa in via Villalta n. 27, in comune di Azzano Decimo, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'esercizio di un impianto di combustione ad olio combustibile avente potenzialità termica di 1,284 MW nello stabilimento sopra indicato.

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione E5 (impianto termico civile ad olio combustibile)	
<i>I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%</i>	
polveri totali	150 mg/Nm ³
ossidi di azoto	500 mg/Nm ³
ossidi di zolfo (<i>il valore di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%</i>)	1700 mg/Nm ³

- b) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) Nell'impianto termico civile che genera le emissioni indicate come **E5** possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'all. X (art. 293 del D.Lgs. 152/06);

3.Prescrizioni

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale dell'impianto dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- c) La Società dovrà effettuare, almeno annualmente dalla data di esecutività della presente autorizzazione, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso. I risultati dei campionamenti analitici dovranno essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- d) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli di seguito specificati o eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13284-2:2005	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione

	in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 2: Sistemi di misurazione automatici
Norma UNI EN 14792:2006	Emissioni da sorgente fissa – determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto (NOx) – Metodo di riferimento: Chemiluminescenza
Norma UNI 9970:1992	Misure alle emissioni. Determinazione degli ossidi di azoto in flussi gassosi convogliati. Metodo all'acido fenoldisolfonico.
Norma UNI 10878:2000	Misure alle emissioni - Determinazione degli ossidi di azoto (NO e NO2) in flussi gassosi convogliati - Metodi mediante spettrometria non dispersiva all'infrarosso (NDIR) e all'ultravioletto (NDUV) e chemiluminescenza
Norma UNI 9968:1992	Misure alle emissioni. Determinazione di gas di combustione in flussi gassosi convogliati. Metodo gascromatografico.

- e) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- f) Nell'impianto termico civile devono essere utilizzati i combustibili di cui all'allegato X della parte V del D.Lgs. 152/06 con le modalità ivi prescritte. Per quanto riguarda i dispositivi accessori relativi all'impianto medesimo, deve essere rispettato quanto previsto al punto 5 parte II, allegato IX alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si consiglia il rispetto delle seguenti indicazioni:

- il condotto di emissione deve essere preferibilmente verticale; esso deve raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto.
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.

6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche al Comune di Azzano Decimo, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 20/04/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni